

Corte d'Appello di Brescia, sentenza del 22 dicembre 2022, n. 1555 – contratto di leasing, interessi usurari

Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. SS.UU, n. 19597/2020), seppure l'interesse moratorio vada computato nel calcolo dell'usura, la sua eventuale nullità riguarda solo tal sorta d'interesse, sicché è da escludere che, in caso di accertata usurarietà, la sanzione ex art. 1815, c. 2, c.c. si estenda anche agli interessi corrispettivi, determinandosi così la gratuità del contratto.

Qualora nel contratto venga previsto un tasso alternativo in caso di cessazione del parametro di riferimento per il calcolo del tasso corrispettivo, non si avrà comunque alcun vizio di indeterminatezza dell'obbligazione relativa agli interessi del contratto di *leasing* quando il tasso alternativo sia "acquisibile" dal debitore (come accade ad esempio qualora si faccia riferimento a un tasso medio d'interesse con cui un gran numero di istituti bancari europei effettuano le operazioni interbancarie di scambio di denaro nell'area Euro, il quale viene costantemente reso noto su tutti i quotidiani economici, i siti *web* e le riviste di settore

L'applicazione per il calcolo degli interessi di un parametro c.d. "Euribor manipolato" (in ragione di un'intesa anticoncorrenziale da parte di istituti di credito), non ha alcuna rilevanza sulla validità del riferimento al parametro e men che meno sulla determinabilità dell'oggetto del contratto stipulato da imprese estranee all'accordo, non potendo l'accertata intesa restrittiva della concorrenza produrre effetti sui contratti stipulati da imprese del tutto estranee

a essa; tutt'al più, potrebbe residuare una pretesa risarcitoria, per il maggior costo subito, da esercitare nei confronti delle imprese che abbiano preso parte all'accordo.

Nel contratto di *leasing*, quando siano esplicitati tutti gli elementi per poter calcolare le rate, essendo così soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 117 T.U.B., non vi è alcuna necessità di allegare un "piano di ammortamento", il quale non costituisce un elemento essenziale del contratto.

Principi esposti nel contesto di un'impugnazione in appello, volta ad accertare anzitutto la gratuità di un contratto di leasing in ragione dell'asserita nullità degli interessi di mora previsti nel contratto ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c. (la quale in tesi si sarebbe estesa anche a quelli corrispettivi), nonché l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto e la violazione dell'art. 117 T.U.B. per indeterminatezza del tasso pattuito e poiché non sarebbe stata specificata la composizione delle rate, anche considerata la nullità della clausola determinativa degli interessi in ragione dell'applicazione di un parametro Euribor manipolato. La Corte d'Appello ha rigettato nel merito la domanda svolta in via principale – diversamente dalla decisione del giudice di prime cure che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda in primo grado per carenza di interesse ad agire –, asserendo, in linea con la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, che, seppure l'interesse moratorio vada computato nel calcolo dell'usura, la sua eventuale nullità riguarda solo tal sorta d'interesse. La Corte ha altresì rigettato nel merito le ulteriori censure, ritenendo sufficiente ai fini della determinabilità degli interessi il riferimento al tasso "Euribor tre mesi lettera", anche se non ne era stato indicato il valore specifico alla stipula, e altresì sufficienti ai fini dell'art. 117 T.U.B. gli elementi previsti nel contratto per il calcolo delle rate, del tasso e i relativi parametri.

(Massime a cura di Giovanni Gitti)